

## **9. ASPETTI NORMATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL MASTER PLAN**

### **9.1. Premessa**

Con 3690 ettari di estensione, dei quali circa 2250 all'interno dell'area industriale – portuale, tra zone emerse (1900 ha) e canali (350 ha) a servizio delle attività produttive, Porto Marghera è il Sito Inquinato di Interesse Nazionale al primo posto dell'elenco riportato nella legge n. 426/1998; nell'area industriale – portuale si sono insediate e succedute ininterrottamente attività produttive negli ultimi ottanta anni, determinando la situazione di compromissione ambientale che oggi ci si trova a fronteggiare.

Proprio al fine di individuare una serie di linee di azione relative a tali problematiche è stato sottoscritto in data 21 ottobre 1998 un “Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera”. Successivamente, anche per tenere conto della entrata in vigore della nuova normativa nazionale in tema di bonifiche (d.m. 471/1999), è stato sottoscritto l'Atto Integrativo all'Accordo, approvato con Dpcm il 15 novembre 2001.

La strategia generale e l'impostazione tecnica alla base della stesura del Piano degli Interventi, delineato nel capitolo 8, hanno tenuto conto della normativa vigente, degli strumenti di pianificazione del territorio approvati e delle indicazioni riguardo alla salvaguardia, valorizzazione e compatibilità degli interventi con le attività produttive presenti .

Va peraltro precisato come tutte le valutazioni del Master Plan relative alle priorità, alle migliori tecnologie ed alla loro applicabilità contenute nei capitoli sopra citati debbano intendersi come linee guida, a carattere non prescrittivo, messe a disposizione della progettazione, e tali comunque da non sollevare le aziende dalle loro responsabilità per la bonifica e la messa in sicurezza di emergenza.

Si deve ricordare inoltre che l'ambito territoriale di Porto Marghera, incluso nell'elenco dei Siti Inquinati di Interesse Nazionale, ai sensi della legge n. 426/1998, e soggetto alle procedure definite dall'Accordo di Programma per la Chimica per i sottoscrittori del medesimo, è anche sottoposto, per le porzioni ricadenti all'interno della conterminazione lagunare, anche alla Legislazione Speciale per la Salvaguardia di Venezia.

La possibilità di adesione all'Accordo di Programma per la Chimica e relativo Atto Aggiuntivo interessa tutti i soggetti detentori di aree nel Sito di Interesse Nazionale, al quale si rivolgono le analisi e le indicazioni del Master Plan.

### **9.2. Piani di caratterizzazione dei suoli**

E' necessario procedere alla rapida caratterizzazione dei suoli dell'intera area compresa all'interno del Sito di Interesse Nazionale nei tempi tecnici strettamente necessari.

La predisposizione dei piani di caratterizzazione deve essere effettuata con i seguenti criteri:

1) per le aree industriali (interessate da insediamenti produttivi attuali e precedenti) e per le discariche di rifiuti industriali (realizzate precedentemente al D.P.R. 915/82) per le quali non sia stato ancora presentato il piano di caratterizzazione, il piano stesso dovrà essere presentato ai soggetti competenti entro il 1° marzo 2004, prevedendo di effettuare indagini con maglia equivalente pari ad almeno 50x50 m (cioè un carotaggio almeno ogni 2500 mq) quale infittimento della maglia 100x100 m già definita per il sito di interesse nazionale compreso nell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera. L'esatta ubicazione dei sondaggi dovrà essere definita da ARPAV, Comune e Provincia di Venezia a seguito dell'analisi preliminare ed approfondita di tutte le informazioni disponibili e di visite sul sito.

Per le aree sulle quali si è già svolta la caratterizzazione basata su maglia 100x100, il piano di integrazione per raggiungere una densità informativa complessiva pari a 1 punto ogni 2500 mq dovrà essere presentato entro l'analogo termine del 1° marzo 2004. Le risultanze dei piani di caratterizzazione dovranno essere presentate, unitamente ai dovuti progetti preliminari di bonifica entro il termine prescritto nel provvedimento di approvazione di ciascun piano di caratterizzazione da parte della Conferenza di Servizi decisoria.

L'esito della caratterizzazione di cui sopra è ritenuto idoneo, ove riveli assenza di contaminazione rispetto ai limiti indicati dal D.M. 471/99, per la presa d'atto da parte della Conferenza di Servizi Decisoria del non superamento dei valori limite. Qualora la falda sia inquinata, fermo restando l'obbligo di bonifica della medesima, l'utilizzo dei suoli è condizionato:

- dall'aver fatto la messa in sicurezza di emergenza della falda;
- dall'aver presentato un progetto preliminare di bonifica della falda medesima;
- dall'aver fornito idonea garanzia finanziaria di procedere alla bonifica della falda medesima.

2) per le altre aree (commerciali, residenziali, pubbliche, agricole, ecc.), sulle quali non si siano mai svolte e non si svolgano attività potenzialmente inquinanti ex d.m. 16/5/89 ma potenzialmente interessate da inquinamento passivo, il piano della caratterizzazione e le conseguenti indagini saranno effettuate con intervento pubblico. La maglia di indagine sarà definita sulla base della storia pregressa di tali aree, della prossimità alle fonti di inquinamento note, degli utilizzi in atto e dei potenziali rischi igienico-sanitari.

3) Appena disponibili, i dati risultanti dalle caratterizzazioni dovranno essere trasmessi telematicamente alla banca dati informatizzata e georiferita già allestita presso il Comune di Venezia, in grado di consentirne l'elaborazione e la rappresentazione geografica; tali dati dovranno essere resi immediatamente disponibili agli enti pubblici interessati.

4) A seguito del completamento della caratterizzazione del sito di interesse nazionale sarà possibile procedere all'analisi di rischio di area vasta. Tale analisi non potrà essere considerata in nessun modo sostitutiva delle analisi di rischio specifiche per i singoli siti, che dovranno essere predisposte ogni qualvolta si

dovrà, in relazione alla tipologia ed estensione della contaminazione e della sostenibilità economica dell'intervento, far ricorso a “bonifica con misure di sicurezza”.

### **9.3. Interventi di messa in sicurezza di emergenza**

Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza vanno attivati per evitare la diffusione di inquinanti. Dovranno essere presi in particolare considerazione interventi di messa in sicurezza di emergenza quali:

- 1) eliminazione di hot spot di contaminazione, per evitare la diffusione dell'inquinamento a seguito di dilavamento, trasporto eolico, diffusione in atmosfera, ecc;
- 2) emungimento controllato della falda contaminata, finalizzato a ridurre la dispersione degli inquinanti in falda e, almeno fino al completamento del marginamento, la diffusione di inquinanti in laguna;
- 3) marginamento delle sponde, finalizzato ad evitare la contaminazione della Laguna ad opera delle acque sotterranee e dell'erosione dei sedimenti contaminati presenti nelle sponde;
- 4) marginamento a monte (cioè lungo il perimetro di terra), finalizzato a ridurre il flusso di acque sotterranee di prima falda dall'area a monte di Porto Marghera.

In linea generale, valgono come riferimento minimale i seguenti criteri:

1. è necessario sbarrare e/o intercettare la falda contenuta nei terreni di riporto nonché quella contenuta negli strati permeabili sottostanti il caranto (cosiddetta prima falda) al fine di impedire che le stesse refluiscono direttamente o indirettamente nelle acque lagunari;
2. nella realizzazione delle opere di sbarramento e/o intercettazione della falda devono essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare fenomeni di cross contamination tra la falda contenuta nei terreni di riporto e la prima falda;
3. il marginamento realizzato dal Magistrato alle Acque di Venezia e le relative opere di drenaggio costituiscono la migliore modalità per impedire la diffusione della contaminazione verso l'ambiente lagunare: nel caso le opere di marginamento non siano effettivamente avviate entro il 31.12.2004, è necessario adottare quali sistemi alternativi di intercettazione, barriere di pozzi di emungimento – o sistemi equivalenti efficaci - poste al confine del margine demaniale verso la laguna, fatta salva comunque la necessità di eventuali ulteriori interventi sulla base dei dati disponibili;
4. dovranno essere realizzati interventi di cosiddetto retromarginamento, lungo il lato terra delle macroisole, nelle aree interne al fine di assicurare la continuità della barriera per la chiusura delle singole macroisole;
5. le barriere di pozzi di emungimento devono essere realizzate in maniera da garantire flessibilità di gestione e integrazione con le opere di marginamento;

l'interesse tra i pozzi di emungimento nonché la portata da emungere devono essere dimensionati in modo da garantire l'efficienza idraulica e l'efficacia idrochimica della barriera;

6. nella realizzazione dei pozzi di emungimento deve essere data priorità a quelli ubicati nelle zone in cui si ha l'affaccio sulla laguna rispetto a quelli ubicati nelle zone interne. Sui margini lagunari deve essere assicurato, nei tempi tecnici strettamente necessari, l'azzeramento per quanto possibile della diffusione della contaminazione; nelle zone interne l'emungimento riguarderà in primo luogo l'eliminazione di eventuale surnatante e di acque altamente contaminate e con elevata possibilità di diffusione;
7. si sottolinea l'importanza della realizzazione, in tempi brevi e comunque contestualmente agli interventi di marginamento e relativo drenaggio, ovvero di emungimento, di opere di collettamento nonché dell'adeguato trattamento delle acque emunte o drenate, che sono comunque da considerarsi rifiuti da trattare esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97; è fatto divieto di diluizioni, ovvero miscele allo stesso fine;
8. entro i termini più brevi compatibili con l'adeguamento di impianti già autorizzati ovvero con la realizzazione di specifici impianti di trattamento delle acque emunte, gli scarichi delle medesime, qualora non avviate, nel rispetto della normativa vigente, al riutilizzo nei processi industriali, dovranno rientrare nei limiti della Tabella 2 Allegato 1 del D.M. 471/99;
9. tra le misure di messa in sicurezza di emergenza deve essere contemplata anche l'eliminazione degli hot spots di terreno contaminato laddove si rilevino rischi igienico-sanitari e/o ambientali;
10. si dovrà provvedere alla caratterizzazione e alla gestione del terreno contaminato rimosso in base alle disposizioni normative in vigore sui rifiuti.

Più in dettaglio, la eliminazione degli hot spot riguarderà, a cura dei soggetti titolari delle aree, la rimozione di elevate concentrazioni di inquinanti e di sorgenti concentrate di contaminazione, quali serbatoi interrati dismessi, accumuli di rifiuti, ecc., con priorità per quelli in cui siano presenti contaminanti particolarmente mobili o pericolosi, tali da generare condizioni di rischio igienico-sanitario e ambientale.

L'emungimento controllato della falda contaminata, sarà attuato nell'ambito dei singoli progetti di messa in sicurezza di emergenza, resi coerenti, per l'area del Petrochimico, all'interno di un unico progetto riguardante tale sito da presentarsi entro il 31 dicembre 2003, e, per le altre macroisole, preferibilmente, secondo progetti unitari o coordinati basati sui dati immediatamente disponibili.

Le soluzioni progettuali, al fine di privilegiare l'effettiva e tempestiva messa in sicurezza di emergenza della falda, prevederanno nell'immediato l'utilizzo degli impianti di trattamento già esistenti previa autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997. Nel tempo dovranno essere valutati, progettati e realizzati impianti di

trattamento delle acque emunte basati sulle migliori tecnologie a costi sopportabili, finalizzati a specifici riutilizzi nel ciclo industriale.

I progetti terranno conto delle infrastrutture esistenti nella Penisola del Petrochimico e progressivamente messe a disposizione dal Progetto Integrato Fusina; tra queste:

- l'impianto pilota previsto dal Progetto Integrato Fusina da 10 m<sup>3</sup>/h (240 m<sup>3</sup>/d) per la messa a punto e la taratura dei processi di trattamento (il relativo progetto definitivo è già stato approvato dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia ed è in corso la progettazione esecutiva), dotato di moduli di ultrafiltrazione e demineralizzazione a osmosi inversa, e alimentazione dello stesso con i reflui B3 trasportati; immissione del refluo depurato nel circuito di riuso industriale;
- l'impianto di depurazione MASI, di cui è di prossimo avvio la ristrutturazione, per i reflui che dovessero eccedere i 240 m<sup>3</sup>/d e con destinazione del refluo a riuso nei processi industriali locali;
- l'impianto definitivo di trattamento per potenzialità crescenti in parallelo con il completamento dei marginamenti; immissione del refluo nel circuito di riuso industriale, eventualmente separando le acque demineralizzate.

Nella logica di sistema della messa in sicurezza del sito nazionale di Marghera, il Progetto Integrato Fusina rappresenta un elemento d'importanza centrale per il trattamento sinergico ed ottimizzato delle acque emunte.

I singoli soggetti tenuti ad attuare la messa in sicurezza di emergenza della falda che, all'interno del proprio piano di messa in sicurezza di emergenza, intendono avvalersi anche delle opere sopradescritte previste dal Progetto Integrato Fusina, dovranno contribuire ai relativi oneri di realizzazione e gestione, tramite la tariffa di depurazione.

Il marginamento delle sponde é effettuato dal Magistrato alle Acque, Autorità Portuale ed altri soggetti pubblici, accelerando la definizione dei progetti dei singoli tratti e programmando i lavori compatibilmente con le attività portuali in modo da concluderli il più rapidamente possibile. I soggetti privati, che non hanno già firmato il "Protocollo per la progettazione ed il riparto dei costi delle opere di messa in sicurezza d'emergenza dell'area di interesse nazionale di Venezia, Porto Marghera (art. 1, comma 4, legge 426/1998 e decr. Min. Ambiente 23.02.2000)" in data 21.05.2002, e che all'interno del proprio piano di messa in sicurezza di emergenza intenderanno avvalersi di tali opere di marginamento, dovranno contribuire ai relativi oneri di realizzazione in conformità alle modalità già previste dal succitato Protocollo.

Il marginamento a monte sarà effettuato con intervento pubblico secondo le ipotesi progettuali già indicate nel Master Plan; i soggetti privati che all'interno del proprio piano di messa in sicurezza di emergenza intendono avvalersi anche di tale opera di marginamento, dovranno contribuire ai relativi oneri di realizzazione analogamente a quanto sopra descritto per il "marginamento delle sponde"; nella logica generale della messa in sicurezza di emergenza, questo intervento deve essere definitivamente progettato e realizzato in tempi brevi senza attendere il completamento del marginamento lato Laguna.

#### **9.4. Fanghi di dragaggio**

Dalle stime effettuate nel Piano sulla quantità di materiali (fanghi di dragaggio) generati dalle operazioni di scavo dei canali industriali all'interno del Sito di Interesse Nazionale è risultato un totale di circa 6.400.000 metri cubi stimati in loco (cfr. scheda 2 e paragrafo 8.1); tale quantità è costituita da fanghi con diversi gradi di contaminazione.

Considerata l'entità del volume di tali materiali appare necessario individuare in modo corretto le modalità di gestione degli stessi. Fatti comunque salvi gli aspetti legati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute umana, per questi materiali è necessario:

- favorire il riuso per ricostruzioni morfologiche all'interno della conterminazione lagunare;
- favorire il reimpiego all'interno del Sito di interesse nazionale, evitando il più possibile il conferimento all'esterno del Sito.

A tal fine è necessario innanzitutto richiamare il Protocollo dell'8 aprile 1993, redatto e sottoscritto in base all'art. 4, comma 6, della legge 8 novembre 1991, n. 360 concernente «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia» (GU 14/11/1991, n. 267), e recante «Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia» .

Il Protocollo definisce i criteri di caratterizzazione dei sedimenti della laguna, le condizioni e modalità di riutilizzo e recapito dei sedimenti stessi. In primo luogo il Protocollo, richiamando puntualmente la norma, stabilisce che sono esclusi da ogni destinazione nel contermine lagunare i fanghi classificabili tossici e nocivi secondo i criteri del d.P.R. n. 915/1982 e della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984. Inoltre, i fanghi di dragaggio vengono suddivisi in quattro classi - A, B, C e oltre C - a seconda del livello di contaminazione del sedimento lagunare ed in funzione dei possibili utilizzi degli stessi (punto 4.2 del Protocollo).

In merito ai fanghi classificabili come tossici e nocivi, va tenuto presente che il riferimento effettuato nel Protocollo ai parametri dei tossici nocivi previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 va inteso come presupposto preliminare (rispetto alla tabella 1 del Protocollo stesso) di carattere qualitativo finalizzato ad individuare la possibilità di utilizzo dei fanghi nella conterminazione lagunare.

Pertanto, allo stato attuale, i fanghi di dragaggio:

- ? se conformi ai parametri previsti dal Protocollo 8/4/1993 (tabella 1 e non tossici e nocivi) sono utilizzabili nella conterminazione lagunare con le modalità e destinazioni indicate dal Protocollo;
- ? se non conformi ai parametri previsti dal Protocollo 8/4/1993 ne è vietato l'utilizzo nella conterminazione lagunare e la loro gestione deve avvenire in conformità alla vigente disciplina dei rifiuti (d.lgs. n. 22/1997) secondo la classificazione in pericolosi e non pericolosi.

La disciplina del riutilizzo in Laguna in condizioni di sicurezza ambientale dei sedimenti dragati nei canali lagunari e portuali di Venezia resta definita dal Protocollo d'intesa dell'8 aprile 1993, per quanto riguarda la ricostruzione di barene e velme. L'utilizzo dei sedimenti per la realizzazione di strutture emerse deve essere tuttavia conforme alla vigente normativa sui suoli, i cui limiti di qualità sono definiti dal d.m. 471/1999.

In attesa dell'emanazione delle specifiche norme previste dal D.Lgs 152/1999 anche sulle sostanze pericolose e dalla direttiva CE-2000/60, la valutazione dei sedimenti lagunari in sito, al fine di individuare le eventuali necessità di intervento, dovrà essere definita sulla base delle migliori conoscenze scientifiche maturate. A tal fine le Amministrazioni interessate alla salvaguardia ambientale della Laguna si impegnano a collaborare attraverso lo scambio di dati, che attraverso la loro elaborazione ed interpretazione congiunta, permetta di definire un protocollo di valutazione dei sedimenti che affianchi l'esistente protocollo per la gestione dei fanghi di dragaggio.

## **9.5. Terre provenienti da siti inquinati**

L'obiettivo del Master Plan è di raggiungere la massima quota di reimpiego del materiale derivante dalle attività di scavo nel sito di provenienza o in altra destinazione comunque interna al Sito di Interesse Nazionale.

Tale impostazione è in armonia:

- a) con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni» (suppl. ord. alla GU 15/12/1999, n. 293) nel quale all'Allegato 3 si prevede che gli interventi devono:
  - ? privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito (punto b) e
  - ? prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate (punto d).
- b) con quanto esplicitamente asserito nell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, nel quale, all'art. 3, comma 1, lett. a), si afferma che il Master Plan individuerà: «Le tipologie degli interventi di risanamento ritenute tecnicamente ed economicamente praticabili applicando le migliori tecniche disponibili, garantendo comunque il mantenimento delle produzioni industriali e privilegiando gli interventi che favoriscono il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica».

Come detto in precedenza a proposito dei fanghi di dragaggio, resta comunque fermo, anche per le terre, quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. 471/1999 in merito al

fatto che i valori tabellari per i singoli analiti possono essere elevati fino ai valori del fondo naturale del sito ove questi risultino superiori.

I trattamenti previsti sono finalizzati a:

- ? ricondurre le concentrazioni di inquinanti presenti nelle terre entro i limiti fissati dal d.m. 471/1999 in funzione della destinazione d'uso del territorio destinato all'utilizzo delle terre;
- ? qualora non sia tecnicamente possibile far rientrare le terre nei limiti fissati dal decreto, abbattere la presenza degli inquinanti al fine di consentirne il mantenimento in situ alle condizioni definite dagli esiti dell'analisi di rischio.

## **9.6. Stoccaggio dei materiali**

Il Piano degli Interventi prevede, ove possibile, il recupero dei materiali provenienti dalle opere di dragaggio, di marginamento delle sponde e di bonifica dei suoli. Buona parte di essi non potranno essere riutilizzati o recuperati se non previo trattamento.

Poiché gli impianti pubblici di trattamento previsti dal piano saranno realizzati in un arco temporale mediamente non inferiore ad un triennio, mentre gli interventi di bonifica prenderanno avvio immediato dall'approvazione dei singoli progetti, quando non siano già in corso (relativamente alle attività di messa in sicurezza di emergenza effettuate dagli interessati), il Piano prevede la necessità di stoccare detti materiali presso appositi impianti pubblici per il tempo necessario al funzionamento a regime del sistema.

I singoli provvedimenti di autorizzazione relativi a tali impianti - la cui realizzazione sarà soggetta alle procedure previste dal D.Lgs. 22/1997 - definiranno le modalità e la tempistica di dettaglio dello stoccaggio dei materiali.

L'eventuale indisponibilità di impianti di stoccaggio pubblici e/o privati non esime i singoli soggetti obbligati dall'attivare i necessari interventi di messa in sicurezza e di bonifica secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente. Di conseguenza, stoccaggi provvisori di materiali potranno rendersi necessari anche nell'ambito delle singole attività di messa in sicurezza di emergenza o di bonifica attuate da parte dei singoli soggetti:

- ? nel caso di superamento delle condizioni quantitative e/o temporali di cui al comma 1, lettera m, art. 6 del D.Lgs. 22/97 (deposito temporaneo), l'eventuale stoccaggio di materiali risultanti da interventi di messa in sicurezza d'emergenza è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni previste dagli artt. 27 e 28 del succitato D.Lgs. 22/97, ovvero - nel caso ne ricorrano gli estremi - all'utilizzo degli strumenti straordinari di cui all'art. 13 del medesimo decreto;
- ? stoccaggi di materiali risultanti da interventi di bonifica potranno essere previsti all'interno del progetto di cui all'art. 15 del D.M. 471/99 ed autorizzati nell'ambito della medesima procedura di approvazione del progetto di bonifica.



## **9.7. Destinazione finale dei materiali**

La strategia generale definita dal Piano in merito alla destinazione finale dei materiali è di privilegiarne il recupero all'interno della laguna e dell'area industriale, quando ciò sia possibile conformemente alle disposizioni del Protocollo d'Intesa 8/4/1993 e del d.m. 471/1999.

Per quanto riguarda le terre ed i fanghi di dragaggio provenienti dalle attività di bonifica, il loro riutilizzo all'interno del Sito di Interesse Nazionale (sito unitario di Porto Marghera), previo trattamento quando necessario, è subordinato al rispetto delle caratteristiche dalla tabella 1 dell'allegato 1 del d.m. in funzione dei siti di destinazione, della conformità dell'eluato (con test alla CO<sub>2</sub> effettuato per 24 ore) sulla frazione maggiore di 2 mm alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al d.m. 471/1999. Dovrà peraltro essere previsto un piano di monitoraggio prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, per verificare l'assenza di incrementi di contaminazione della falda stessa.

Nell'ambito delle opportunità di riutilizzo dei fanghi di dragaggio assume particolare rilevanza il riutilizzo degli stessi nella Rettifica del Molo Sali e la verifica della possibilità di collocazione nella Cassa di Colmata A.

Per quanto attiene ai materiali in uscita dagli impianti di trattamento, ove le loro caratteristiche non li rendano idonei al recupero, essi andranno conferiti fuori dalla conterminazione lagunare nell'osservanza della normativa sulla gestione dei rifiuti.

## **9.8. Aspetti procedurali ed organizzativi**

### **9.8.1. Procedura relativa ai progetti di bonifica**

A chiarimento delle procedure di istruttoria ed approvazione degli interventi previste all'art. 2, punto 1, dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, si precisa che la Conferenza di Servizi viene convocata per le riunioni relative ai procedimenti connessi alle bonifiche di cui al d.m. 471/1999, a Venezia, in due fasi coordinate (tabella 9.1):

- a. una prima fase con funzione istruttoria (ex art. 14, comma 1 della legge 241/1990), cui sono invitati a partecipare oltre alle Amministrazioni interessate anche tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interessi legittimi in relazione al procedimento;
- b. una seconda con funzione decisoria (ex art. 14, comma 2 della legge 241/1990), cui parteciperanno esclusivamente gli Enti competenti all'approvazione ai sensi dell'art. 15 del d.m. 471/1999 (il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero della Sanità e la Regione Veneto).

Oltre a quanto sopra descritto e quanto già previsto dall'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la Chimica, la Segreteria Tecnica dell'Accordo assicura il coordinamento tecnico ed operativo tra gli enti e gli organismi pubblici competenti nelle diverse azioni e fasi procedurali inerenti la complessa riabilitazione e riqualificazione di

Porto Marghera; con riguardo agli interventi dei soggetti privati essa favorisce ed attiva le opportune sinergie (coordinamento della caratterizzazione e degli interventi relativi ad aree limitrofe, riesame concertato tra i titolari di progetti al fine di ottimizzare scelte e risultati attesi) fra i progetti di bonifica, preliminarmente e nel corso della loro fase istruttoria, e promuove la diffusione delle informazioni sugli interventi previsti dai vari soggetti.

#### 9.8.2. Interventi consentiti in assenza di bonifica

Sono comunque consentiti nelle aree interessate dal Master Plan:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino scavi o comunque ulteriore utilizzo del territorio, nonché tutte le opere, ivi comprese quelle di urbanizzazione primaria, che sulla base di un'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi di cui al precedente punto 9.8.1 non pregiudichino la successiva bonifica e non ne rendano significativamente più onerosa l'effettuazione.

**Tabella 9.1 - Procedure per l'approvazione degli interventi all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera.**

<i>Organismo</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Partecipanti</i>	<i>Presidenza</i>	<i>Ambito di competenza</i>	<i>Esito</i>
<b>Segreteria Tecnica</b>	Propulsione e supporto (aiuto per la definizione ed istruttoria dei progetti, anche di bonifica) e coordinamento tecnico-operativo tra gli Enti ubblici	Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Ministero Ambiente, Ministero Attività Produttive, Ministero Sanità, APV, MAV, APAT, ARPAV ed altri enti ed organismi pubblici competenti	Regione Veneto	Interventi dei soggetti firmatari dell'Accordo per la Chimica	Verbale per Conferenza di Servizi Istruttoria
<b>Conferenza di Servizi Istruttoria</b>	Esame Progetti	Amministrazioni interessate e Portatori di interessi	Ministero Ambiente	Bonifiche (art.1 dm 471/99) nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, fuori Accordo per la Chimica	Verbale per Conferenza di Servizi Decisoria
			Regione Veneto	Bonifiche (art.1 dm 471/99) nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, entro Accordo per la Chimica	Verbale per Conferenza di Servizi Decisoria
<b>Conferenza di Servizi Decisoria</b>	Approvazione progetti	Enti interessati alla formulazione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni, come previsto dall'Accordo per la Chimica	Regione Veneto	Interventi nell'area dell'Accordo per la Chimica e non rientranti nell'ambito di applicazione del dm 471/99	Delibera di approvazione da trasmettere a Comune di Venezia per i successivi adempimenti
		Ministero Ambiente, Ministero Attività Produttive, Ministero Sanità, Regione Veneto	Ministero Ambiente	Bonifiche (art.1 dm 471/99) nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, fuori Accordo per la Chimica	Verbale di approvazione piani di caratterizzazione e progetto preliminare. Verbale per predisposizione decreto ministeriale di approvazione progetto definitivo.
			Ministero Ambiente	Bonifiche (art.1 dm 471/99) nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, entro Accordo per la Chimica	Presa d'atto con eventuali prescrizioni dei progetti di messa in sicurezza di emergenza ai sensi dell'art.7 del d.m.471/99. Verbale di approvazione piani di caratterizzazione e progetto preliminare. Verbale per predisposizione decreto ministeriale di approvazione progetto definitivo.

## 10. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il presente Master Plan, scaturito dall'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, costituisce il quadro conoscitivo e valutativo di base per affrontare la complessità degli interventi destinati a mettere in sicurezza ed a bonificare l'intera area del sito nazionale di Porto Marghera, fermo restando il rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”. Esso è il risultato di un impegno comune - delle istituzioni pubbliche e delle parti sociali - volto ad individuare obiettivi, strategie e procedure per risanare Marghera. Un punto di arrivo dunque, ma anche, soprattutto, un punto di partenza da cui traguardare una profonda riqualificazione produttiva dell'area nel segno dello sviluppo sostenibile.

La complessità dei processi di bonifica e della riconversione dell'area è tale da richiedere uno sforzo coerente ed unitario che veda coinvolti enti pubblici e soggetti privati interessati ad uno sviluppo sostenibile di Porto Marghera.

La gestione integrata del Master Plan e del processo di riqualificazione dell'area viene assicurata dal Comitato di Sorveglianza ex d.p.c.m. 12/02/1999 che si avvale del supporto della Segreteria Tecnica.

I compiti del Comitato di Sorveglianza sono di:

- monitorare l'attuazione dell'Accordo di Programma per la Chimica;
- esperire tutte le azioni utili per la più rapida esecuzione degli impegni assunti dai sottoscrittori dell'Accordo, anche promuovendo interventi di carattere conoscitivo, di ricerca e sviluppo;
- promuovere gli aggiornamenti e gli sviluppi degli interventi e degli investimenti che si rendessero necessari od opportuni per il raggiungimento degli obiettivi;
- individuare le risorse finanziarie per l'attuazione del Master Plan ed esercitare il monitoraggio delle fonti economiche e dell'impiego delle stesse.

Al fine di concorrere all'attuazione dei processi di bonifica e riqualificazione dell'area, gli enti territoriali firmatari dell'Accordo di Programma costituiscono un soggetto promotore pubblico-privato. Tale soggetto viene individuato in una società mista (costituita ai sensi del D.Lgvo 267/2000) con partecipazione maggioritaria e paritetica di Regione Veneto e Comune di Venezia ed aperto alla partecipazione di Enti Locali e dei proprietari delle aree da bonificare, direttamente od attraverso rappresentanza associativa, secondo quanto disposto dall'art. 19 della Legge Regionale 30.01.04, n. 1, che prevede la partecipazione regionale ad una società mista a prevalente capitale pubblico, per favorire la realizzazione e la gestione dell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.

La società promuove e realizza interventi di bonifica-recupero, trasformazione e successiva commercializzazione di aree proprie e di quelle eventualmente assegnate dagli Enti Pubblici, anche prefigurando per la realizzazione di essi la costituzione di Società di Trasformazione Urbana ai sensi dell'art. 120 del D.Lgvo 267/2000.

Potranno essere promosse singole S.T.U., nel sito di Porto Marghera, non solo su aree proprie e di quelle eventualmente assegnate dagli Enti Pubblici ma anche su aree private, a seguito di:

- conferimento volontario da parte dei proprietari delle aree interessate;
- acquisizione diretta dell'area.

Le acquisizioni delle aree oggetto di trasformazione urbana a mezzo di tali società potranno essere effettuate anche tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune come previsto all'art. 120 del testo unico dell'ordinamento delle leggi sugli enti locali (D.Lgvo 267/2000).

In considerazione della necessità di bonificare tutte le aree che lo richiedono, le parti pubbliche definiscono, con apposito protocollo, le procedure e le relative responsabilità per realizzare gli interventi sostitutivi in danno dei soggetti inadempienti.

La società mista assumerà anche il ruolo di gestore dell'"area ecologicamente attrezzata" come previsto da apposita norma di Legge Regionale, in attuazione dell'art. 26 del D.Lgvo 112/1998 e dell'art. 41 della legge regionale 11/2001.

La società mista avrà, inoltre, il compito di:

- aggiornare il quadro conoscitivo dell'evoluzione degli assetti produttivi e delle informazioni riguardanti l'effettiva disponibilità delle aree e loro stato di bonifica e sviluppare azioni volte a stimolare gli interventi necessari da parte delle imprese anche nella prospettiva di una riconversione e riqualificazione produttiva dell'area;
- predisporre la riqualificazione paesaggistica dell'ambito complessivo di intervento della zona industriale;
- promuovere la realizzazione delle dotazioni impiantistiche ed infrastrutturali dell'area secondo quanto previsto dal Master Plan, nell'osservanza delle normative in materia di affidamento di opere pubbliche;
- assicurare la gestione integrata degli impianti, delle aree di stoccaggio e delle infrastrutture costituenti le dotazioni e le pertinenze dell'area ecologicamente attrezzata nell'osservanza delle normative in materia di affidamento di servizi pubblici. Impianti, infrastrutture e altri servizi utili per le bonifiche saranno a disposizione dei soggetti pubblici e privati che volessero usufruirne dietro corresponsione dei costi di gestione.

La Regione Veneto, mediante apposito programma di interventi, e con le procedure del d.m. 18.09.2001, n. 468 (art. 6), definisce, di concerto con il Comune di Venezia, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal Programma Nazionale delle Bonifiche per la realizzazione degli interventi sopra ricordati, nonché per quelli in danno dei soggetti privati inadempienti, tenuto conto:

- delle priorità e delle modalità stabilite dal d.m. 18.09.2001, n. 468;
- delle effettive disponibilità finanziarie;
- dei pareri acquisiti nell'ambito della partecipazione ai processi di programmazione di cui all'art. 4 della legge regionale 29.11.2001, n. 35;
- delle valutazioni di priorità e fattibilità degli interventi approvate dalla Conferenza di servizi ex d.m. 471/1999.

Nota:

lr 29.11.2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"

art. 4 (partecipazione al processo di programmazione)

1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali.
2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere.